



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2909 di data 9 novembre 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario M094e "MERIZ – MALGA DI FAI" relativa allo svolgimento del servizio di trasporto pedoni e slitte lato ramo salita nel periodo invernale, nell'area sciistica della Paganella, nel Comune di Fai della Paganella.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 26 ottobre 2020, con la quale la società Paganella 2001 S.p.a., con sede ad Andalo, via Rindole, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M094e "Meriz – Malga di Fai", nell'area sciistica della Paganella, nel Comune di Fai della Paganella.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma ing. Filippo Mottes datati ottobre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda lo svolgimento del servizio invernale di trasporto pedoni e slitte in sola salita senza modifiche alle caratteristiche tecniche della linea o delle strutture dell'impianto.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.a., con sede ad Andalo, via Rindole, 3, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M094e "Meriz – Malga di Fai", nell'area sciistica della Paganella, nel Comune di Fai della Paganella, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - la pedana di sbarco presso la stazione di monte dovrà essere realizzata come stabilito dal capitolo 3.12.15 delle Prescrizioni Tecniche Speciali 1999 (P.T.S.) con particolare riferimento alla pendenza del percorso di allontanamento ed alla segnaletica rivolta ai viaggiatori;
 - alla stazione di monte l'allontanamento dei pedoni, che dovranno essere muniti di slitta, dovrà avvenire immediatamente dopo la garitta verso l'esterno con direttrice ortogonale rispetto alla linea funiviaria, transitando parallelamente e vicino alla staccionata in legno, per evitare che percorrano e/o sostino nell'area di manovra della seggiovia;
 - in corrispondenza dell'attraversamento della pista da discesa, da parte dei pedoni muniti di slitta, dovrà essere collocata idonea segnaletica di attenzione al transito degli sciatori e direzionale verso l'ingresso della pista da slittino;
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/fr